



**EPPI**  
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

## REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVIDENZA

Delibera di approvazione del CIG numero 93 del 30/03/2017

Trasmissione documentazione MM VV 02/05/2017 prot. n. 11245

Approvazione MM VV 24/07/2017 prot. 10967


Delibera di approvazione della tabella dei coefficienti di trasformazione del CIG numero 5 del 1° agosto 2018

Approvazione MM VV 04/02/2019 prot. 2605

Delibera di approvazione del CIG numero 06 del 01/08/2018 modifica contributo integrativo verso le Pubbliche amministrazioni

Trasmissione documentazione MM VV 02/08/2018 prot. n. 21315

Approvazione MM VV 25/02/2019 prot. 2455



2019

Il reddito di cui al capoverso precedente è annualmente ed automaticamente rivalutato a decorrere dal 2013, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

7. Il reddito deve essere obbligatoriamente comunicato secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 6 del presente Regolamento.

8. In caso di omessa comunicazione del reddito, secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 6, del presente Regolamento, l'iscritto che non ha comunicato la cessazione dell'attività professionale, deve corrispondere, per ciascun anno di esercizio, il contributo minimo nella misura di cui al comma 6.

Resta salvo il diritto dell'Ente alla riscossione della eventuale maggiore contribuzione soggettiva determinata con la successiva presentazione della modulistica obbligatoria ovvero legittimamente accertata dall'Ente.

9. I contributi soggettivi obbligatori - ancorché versati secondo l'aliquota opzionale di cui al precedente comma 3 - sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo.

10. I soggetti che non hanno ancora compiuto il ventottesimo anno di età alla data dell'insorgenza dell'obbligo contributivo possono richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la riduzione del contributo dovuto al 50 per cento per i primi cinque anni solari di iscrizione e sempreché non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I soggetti di cui al capoverso precedente che abbiano prodotto un reddito professionale netto inferiore alla metà del reddito di cui al comma 6, tempo per tempo vigente, in alternativa possono richiedere la riduzione del contributo dovuto del 70 per cento.

I soggetti che si sono avvalsi della riduzione hanno facoltà di integrare il contributo versato secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

11. Ai sensi dell'art. 18 commi 11 e 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazione nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i pensionati, che proseguano l'esercizio della libera professione di perito industriale, devono versare un contributo soggettivo minimo determinato con l'aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.

In ogni caso il contributo soggettivo non potrà essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo.

#### **Art. 5 Contributo integrativo e di maternità**

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, in qualunque forma esercitata, così come individuata al comma 1 del precedente articolo 1 del presente Regolamento e devono versare all'Ente il relativo ammontare.

Le Società e le Società tra professionisti (STP) devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente – nel rispetto delle scadenze di cui al successivo articolo 8 – la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è calcolato sul volume d'affari della società rapportato alla percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso.

Le società di ingegneria devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni socio professionista iscritto all'Ente, versando obbligatoriamente – nel rispetto delle scadenze di cui al successivo articolo 8 – la contribuzione integrativa così determinata. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo professionista è determinato in ragione dei

corrispettivi relativi alle attività professionali prestate dal perito industriale/perito industriale laureato firmatario del progetto.

2. La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma è fissata:

- a) Dal 1° luglio 2012 nella misura del 4%;
- b) Dal 1° gennaio 2015 nella misura del 5%.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 509/1994, su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. r dello Statuto, viene stabilita la quota di contributo integrativo da destinare all'incremento dei montanti previdenziali individuali.

4. Dal 1° gennaio 2012 è dovuto, per ciascun anno, per volume d'affari pari o inferiori a Euro 9.500,00, ancorché nullo, un contributo integrativo minimo determinato applicando l'aliquota contributiva obbligatoria tempo per tempo vigente al volume d'affari minimo di riferimento di Euro 9.500,00.

Il volume d'affari di cui al capoverso precedente è annualmente ed automaticamente rivalutato a decorrere dal 2013, senza necessità di revisione del Regolamento, in base alla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

5. In caso di omessa comunicazione del corrispettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 6, del presente regolamento, l'iscritto che non ha comunicato la cessazione dell'attività professionale, deve corrispondere per ciascun anno di esercizio il contributo integrativo minimo, come determinato al comma precedente.

Resta salvo il diritto dell'Ente alla riscossione della eventuale maggiore contribuzione integrativa determinata con la successiva presentazione della modulistica obbligatoria ovvero legittimamente accertata dall'Ente.

6. La maggiorazione percentuale e la base imponibile di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio della attività professionale definita nell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.

7. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile; su di esso è dovuta l'IVA ove previsto.

8. I corrispettivi saranno obbligatoriamente comunicati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 6, del presente Regolamento.

9. Il contributo di maternità posto a carico degli iscritti è annualmente determinato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. 151/2001.

Tale contributo è dovuto anche in caso di omessa comunicazione del reddito di cui all'articolo 11, comma 6, del presente Regolamento.